

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

N. 11 DEL 02.05.2024

Il giorno due del mese di maggio dell'anno 2024

l'arch. Francesco Maisto, Presidente/Commissario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo dell'Ente, e dalla sig.ra Rita Cappiello, che svolge in questa sede le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

1

IL PRESIDENTE/COMMISSARIO

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal Responsabile Amministrativo e riportata a tergo:

Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- d. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco l’arch. Francesco Maisto;
- e. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- f. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell’Ente è affidata al Responsabile Amministrativo;
- g. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco;
- h. con delibera n. 07 del 28.02.2024 è approvato il bilancio previsionale EPRCF 2024-2025-2026, munito dei pareri favorevoli di conformità contabile resi dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbali n. 24, 25 e 26 del 28.02.2024.

Visto l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”).

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che l’Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss..mm.e ii.;
 - c. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss..mm.. e ii., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera



a) del decreto legislativo n. 50 del 20 16 e ss.mm. e ii.;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 01 settembre 2024 l'Ente Parco deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2023, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;



- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, acquisita al prot. dell'Ente al n. 0528 del 02.05.2024.

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono i presupposti e le motivazioni per l'alienazione per nessuna delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ente.

Acquisito il parere reso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile Amministrativo in ordine alla regolarità contabile

DELIBERA

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata;

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO**
 - che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente è emerso che non sussistono partecipazioni rilevanti e/o da consolidare;
 - che per nessuna delle partecipate dell'Ente ricorrono condizioni tali da renderne necessaria l'alienazione;
3. **DI DISPORRE**
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata dalla Segreteria dell'Ente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, all'indirizzo PEC: campania.controllo@corteconticert.it
 - che il presente atto deliberativo sia pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2010 sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.lgs. n. 267 /2000;
5. **DI TRASMETTERE**, per i consequenziali adempimenti, il presente Provvedimento al competente Ufficio della Regione Campania, quale Organo Vigilante;
6. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente;



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



7. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.

Bacoli (NA), lì, 02.05.2024

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO

5





Attestazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii

Il sottoscritto dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, nel certificare l'avvenuta pubblicazione della deliberazione n. 11 del 02.05.2024 ai sensi del comma 3, art. 16 "Albo Pretorio – pubblicazione degli atti" dello Statuto, ne esprime Parere Favorevole per la Regolarità amministrativa.

Bacoli (NA), li, 02.05.2024

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

La Segretaria
Rita Cappiello

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco Maisto





AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo pretorio presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (NA), il giorno **02.05.2024** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 02.05.2024

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **02.05.2024**

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs. art. 134 comma 4°);
 Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 02.05.2024

La presente deliberazione è stata inviata alla Comunità dell'Ente in data **02.05.2024**

Il presente atto, è stato affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data **02.05.2024**

- senza opposizioni.
 con opposizioni

La Segretaria
Rita Cappiello



Allegato A

**PIANO DI RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPATE**

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE –
ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.**

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituente il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, si è proceduto con la ricognizione delle partecipate dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e relative quote detenute dall'Ente medesimo.

Dalla ricognizione effettuata è emerso che, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2023 l'unica partecipazione detenuta dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è la seguente: Partecipazione per lo 0,99% alla società FLAG PESCA SCARL, con sede in Pozzuoli (NA), via Nicola Fasano, 17, 80078 – Mercato Ittico all'ingrosso, PEC: flag.pescaflegrea@pec.it Cod. Fiscale 08585681219, che a seguito di comunicazione del presidente CDA, acquisita al ns. prot. al n. 0289 del 05.03.2024, ha cambiato la sua denominazione in GAL PARTHENOPE S.C.A.R.L., con sede in Corso Arnaldo Lucci, 137, 80142 Napoli, Codice Fiscale: 08585681219, PEC: galparthenope@pec.it così come risulta da visura camerale.

Trattasi nella fattispecie di una partecipazione ad una società dedita al controllo della pesca, con fini strettamente necessari alle finalità istituzionali dell'Ente.

Ne deriva pertanto che la quota di partecipazione indiretta che dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ha nella società è indicativamente pari allo 0,04182% e che quindi la stessa è da considerarsi “irrelevante” essendo inferiore alla soglia dell'1%.

Ne consegue che non sussistono dati da poter consolidare con l'Ente.

Altre partecipazioni ed associazionismo: Nessuna



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



Si conclude che, in relazione alla tipologia di aziende direttamente o indirettamente partecipate dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, nella partecipazione indicata vi sono i presupposti e/o le motivazioni elencate all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, per poterne o doverne disporre l'alienazione.

Bacoli (NA) lì, 02.05.2024

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

